

Novità in tema di antiriciclaggio

Il quadro delle disposizioni antiriciclaggio è stato nuovamente modificato dopo la “*manovra di Natale*”. L’art. 12, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (cd. “*Salva Italia*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha modificato l’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007 - già modificato, da ultimo, dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (cd. “*manovra di Ferragosto*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e, ancor prima, dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, entrato in vigore il 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, limitando l’uso del contante e dei titoli al portatore con la riduzione, *a partire dal 6 dicembre 2011*, da 2.500 euro a 1.000 euro della soglia per i pagamenti in contante o con assegno trasferibile o con titoli al portatore.

La predetta modifica è stata realizzata a margine delle “*disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” per ostacolare in modo più efficace l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con l’evidente obiettivo di dirottare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati affinché negli archivi da essi tenuti resti traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione, cosa che, ovviamente, non si verifica nella circolazione di denaro contante e di titoli al portatore.

Vediamo nel dettaglio le principali novità che interessano operatori e professionisti.

Aumento importo minimo

Viene ridotto da un importo pari o superiore a 2.500 euro ad un importo pari o superiore a euro 1.000 il limite a partire dal quale:

- è vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A. (il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati).

Ciò significa che i contanti possono essere utilizzati solo fino all’importo di euro 999,99;

- è obbligatorio, per assegni bancari, circolari e postali, vaglia cambiari e postali, riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, oltre alla clausola di non trasferibilità.

Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione, è stabilito che il saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro (e non più a 2.500 euro). I libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il 31/03/2012.

Limitazione all'uso del contante

Rimane invariato, come indicatore di sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi da essi tenuti ne resti traccia che consenta di risalire al loro autore. L'inosservanza del divieto, non incide sull'operazione compiuta che è comunque valida ma è sanzionata.

Le responsabilità del professionista

La nuova soglia (ricordiamo 1.000 euro e non più 2.500 euro) interessa direttamente anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai).

Per quanto riguarda le infrazioni alle disposizioni sopra ricordate (e, in particolare, quelle relative alla violazione dei limiti di utilizzo del denaro contante) delle quali i professionisti acquisiscano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività, rimane invariato per essi l'obbligo di comunicazione entro 30 gg dalla notizia dell'infrazione al Ministero dell'economia e della finanza mentre il D.L. n. 201/2011 introduce l'onere in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

È il caso, *ad esempio*, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore a 1.000 euro e la circostanza emerge al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione.

Si ricorda, peraltro, che per le violazioni di importo non superiore a 250.000,00 euro la comunicazione non deve essere effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma alla Direzione Provinciale dei servizi vari competente in base al luogo della violazione.

In caso invece, di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane che li accetta in versamento.

Inoltre, in sede di conversione è stata esclusa la sanzionabilità delle eventuali violazioni commesse (in base alla nuova soglia ricordiamo di 1.000 euro e non più di 2.500 euro) dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Le sanzioni amministrative pecuniarie

A decorrere dal 1 settembre 2011, le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per tutte le violazioni contemplate dall'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro: per cui per violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000 euro si corre il rischio di una sanzione superiore all'importo trasferito. Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, il D.L. n. 201/2011 commina una sanzione pari al saldo del libretto stesso. Le sanzioni, inoltre, vengono rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000 euro.

In particolare, nel caso di violazioni in materia di trasferimento del denaro contante ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali (nonché di assegni circolari, vaglia postali e cambiari) senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

In sostanza, l'art. 58 del citato D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per le violazioni in materia di trasferimenti di denaro contante:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito per importi non superiori a 50.000 euro;
- dal 5% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000 euro.

b) per le violazioni in materia di libretti al portatore:

- dal 20% al 40% del saldo, qualora questo sia compreso tra 1.000 e 50.000 euro;
- dal 30% al 60% del saldo, qualora questo sia superiore a 50.000 euro.

In relazione alla violazione dell'obbligo di comunicazione da parte dei professionisti, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. Anche in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può, comunque, essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro.